



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

SEZIONE CIVILE

Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata 25-2-2021 da **MAURO VAIRANI DANIELE** ;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 6-3-2021, in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

Rilevato che in data 27-5-2021 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista da parte dei creditori aventi diritto al voto ; che pertanto all'esito si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012, in data 19-5-2021;

che nei 10 giorni successivi alla documentata comunicazione della Relazione è stata proposta opposizione esclusivamente da Carmen Maria Cuvuliuc, che ha lamentato: di non essere stata ricompresa fra i creditori per il proprio credito a titolo di mantenimento ordinario e per le spese straordinarie della figlia minore Mauro Vairani Valentina, come stabilito dal decreto di Tribunale di Rimini del 17-11-2016; la inadeguatezza del piano rispetto al mantenimento futuro della minore, una volta venduto l'immobile; la non convenienza della procedura;



che il professionista OCC – anche in relazione alla Integrazione alla Proposta e piano depositata dal debitore, a seguito di precisazione di crediti privilegiati - ha trasmesso al Giudice la Relazione in data 15-7-2021 e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;

Ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni .

Esame delle opposizioni

Cuvuliuc Carmen Maria, madre collocataria della minore Mauro Vairani Valentina di anni 16 , nonché assegnataria dell'immobile – ex casa coniugale di proprietà del Mauro Vairani, ha depositato , in vista dell'udienza di omologazione dell'Accordo, contestazioni ed osservazioni con cui ha chiesto: l'annullamento e la revoca della proposta di Accordo formulata dal sovraindebitato , con conseguente cancellazione delle trascrizioni ex art 10 c 2 L 3/2012; la valutazione come contrario a buona fede del comportamento del debitore, che non ha tenuto conto né dei suoi debiti per spese straordinarie relative alla figlia, né delle necessità abitative della minore né delle maggiori esigenze di mantenimento; il rinvio della decisione sull'omologa dell'Accordo a data successiva alla decisione della procedura di modifica delle condizioni di separazione n 2210/2020 VG, nel corso della quale la creditrice aveva richiesto il sequestro dell'immobile a garanzia dei propri crediti di mantenimento; la modifica della proposta e comunque la disposizione di un accantonamento in suo favore per almeno € 45.000.

La difesa del debitore ha ricordato che il piano proposto ai creditori prevede un accantonamento destinato al mantenimento ordinario della minore , come quantificato nel provvedimento del Tribunale del 19-10-2016 (€ 200 mensili), per i prossimi nove anni, e quindi fino ai 25 anni di età della figlia; ha contestato l'esposizione del credito per le spese straordinarie pregresse , già sconosciute perché non concordate; ha comunque ricordato che, avendo il debitore previsto la prosecuzione della propria attività, ogni ulteriore esigenza della figlia sarebbe stata affrontata con i propri guadagni; ha altresì ricordato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, non trascritto,



sarebbe stato opponibile all'acquirente dell'immobile per un novennio; che in ogni caso il presunto credito della Cuvuliuc, mai dichiarato, non sarebbe stato decisivo ai fini delle maggioranze.

L'OCC ha relazionato accogliendo tali deduzioni; ha segnalato , con Relazione depositata il 19-5-2021, il raggiungimento dell'accordo in misura del 99,98% dei consensi.

Successivamente, prima dell'udienza l'OCC ha segnalato l'intervento tardivo (in data 22.5.2021, per l'udienza del 27.5.2021) dell'opposizione del creditore Compass Spa; l'accertamento di due ulteriori crediti privilegiati di Agenzia Entrate e riscossione e della Regione Emilia Romagna.

All'udienza del 27-5-2021 la opponente Cuvuliuc ha ribadito la propria opposizione.

Assegnato al debitore apposito termine, questo ha integrato la proposta prevedendo il pagamento dei crediti privilegiati aggiuntivi, del complessivo importo di € 439,65, con una parte dell'accantonamento del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile riservato all'integrazione della propria pensione (€ 15.000) , accantonamento così ridotto ad € 14.560,35 (fermo l'ulteriore accantonamento di € 21.600 destinato al mantenimento ordinario della figlia per nove anni , cioè fino ai 25 anni di età).

Quanto alla opposizione della Cuvuliuc, si osserva:

- 1) l'asserito credito per rimborso pro quota di spese straordinarie della minore - spese che , come prescritto dal Decreto del Tribunale di Rimini in data 17-11-2016 , sono rimborsabili in quanto concordate - non è stato dichiarato dal debitore nel ricorso in quanto ritenuto non sussistente, proprio per difetto di concordamento preventivo; non sussiste quindi una causa di inammissibilità della proposta. Quanto all'influenza di detto credito sul piano di copertura dei debiti dedotti nella procedura , la fattibilità del piano e della proposta non sono influenzati dall'eventuale accertamento giudiziale del credito stesso, nella misura dichiarata dalla Cuvuliuc, considerata la previsione , nel piano, di un



accantonamento di € 14.560,35 per esigenze della futura condizione di lavoratore anziano del debitore, da cui è possibile attingere nel caso di ricavo secondo l'ipotesi "meno favorevole" dalla vendita dell'immobile.

- 2) la contestazione di convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, pure formulata dalla Cuvuliuc in relazione al venir meno della disponibilità dell'immobile a lei assegnato, non conduce al rigetto dell'omologa, per le seguenti ragioni.

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è stato trascritto solo il 22-3-2021, cioè dopo la trascrizione del decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento, con conseguente inefficacia rispetto alla procedura concorsuale, ex art 10 c 2 lett c L 3/2012; e dopo anche alla iscrizione dell'ipoteca da parte della Banca.

La liquidazione del bene in sede esecutiva – sia individuale, in caso di pignoramento da parte dell'ipotecario; sia collettiva, cioè in sede di esecuzione concorsuale ex art 14 ter L 3/2012; ma anche in sede di esecuzione dell'Accordo, ove si ritenga la natura comunque esecutiva della vendita, desumibile dall'art 13 c 3 L 3/2012 - comporta invece la prevalenza immediata del creditore ipotecario, atteso che **"il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale"** (Cass. 7776/2016) : l'art. 155 quater cod. civ., ora 337 quater cc, va infatti inteso " come riferito anche all' art. 2644 cod. civ., che fornisce il criterio della risoluzione dei conflitti tra titolari di diritti incompatibili, individuandolo nella priorità della trascrizione, sia rispetto ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile dopo la trascrizione dell'assegnazione (comma secondo) sia rispetto a coloro che li abbiano acquistati prima (comma primo). In sintesi, l'art. 155 quater cod. civ. va letto nel senso che il provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 2643 cod. civ., è «opponibile» ai terzi ai sensi dell'art.



2644 cod. civ.: ne consegue che, anche quando trascritto, la trascrizione non ha effetto «riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi».” (Cass cit, in motivazione).

Pertanto, l'omologabilità dell'accordo discende dal fatto che la posizione dell'opponente (quanto diritto di abitazione) è soddisfatta nella procedura di Accordo in misura non inferiore rispetto a quanto sarebbe nell'alternativa liquidatoria.

3) quanto al futuro credito per il mantenimento ordinario della figlia, che dopo il venir meno della assegnazione dell'immobile (novembre 2025) dovrebbe essere adeguato alle sue nuove necessità abitative , il suo eventuale importo complessivo (eventuale, perché dipendente sia dalla situazione economica della beneficiaria, che diventerà maggiorenne; sia dalla situazione economica della madre, coobbligata al mantenimento) potrà trovare capienza nella attività lavorativa del padre, a quel punto privo di debiti , nonché nel già menzionato accantonamento per il debitore: senza che la sua eventuale esistenza possa pregiudicare in senso decisivo la fattibilità del piano.

4) Nessun rilievo può assumere in questa sede la domanda di sequestro svolta dalla Cuvuliuc nell'ambito della procedura di modificazione delle condizioni di mantenimento della minore: la trascrizione dell'eventuale provvedimento positivo sarebbe comunque successiva alla trascrizione del decreto di apertura della presente procedura .

Esame della legittimità del procedimento

Si procede a questo punto alla valutazione della legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.



Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma espressa o tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

Quest'ultimo ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione .

La proposta prevede :

pagamento del 100% ai creditori prededucibili, (spese OCC, compenso advisor, compenso stimatore, imposta registro , spese di trascrizione);

- pagamento del 100% al creditore ipotecario
- pagamento del 100% ai creditori privilegiati
- pagamento del 25,87% ai creditori chirografari

con previsione di soddisfazione di tutti i creditori al momento della vendita dell'immobile, nel febbraio 2022;

e con espressa previsione di possibilità di miglioramento fino al 100% della percentuale destinata ai chirografari, nonché del tempo di soddisfazione, ove l'immobile fosse venduto al primo esperimento di vendita, nel giugno 2021 (ipotesi già superata) ; nonché con possibilità di trattamenti migliorativi "intermedi" per i chirografari - 72,82%, oppure 46,73% - ove l'immobile fosse venduto, rispettivamente, al secondo esperimento (settembre 2021) oppure al terzo esperimento (dicembre 2021) .

Il piano di realizzazione dell'attivo prevede la destinazione ai creditori del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà , al netto della somma di €



36.160,35 che il debitore trattiene per destinarla alla erogazione del mantenimento in favore della figlia minore, come stabilito dal Tribunale, pari a € 200 mensili (€ 21.600) ed in altra parte (€ 14.560,35) a titolo di " ristoro" rispetto alla sua futura condizione di lavoratore anziano e percettore di modesta pensione; l'importo complessivamente messo a disposizione della procedura ammonterebbe quindi ad almeno € 155.520,00 , o la somma minore derivante dai ribassi nei tentativi di vendita dell'immobile, a fronte di un debito complessivo di € 120.871,94 e di crediti prededucibili di € 25.771,83; il debitore intende proseguire la sua attività di noleggio con conducente, trattenendo per sé l'azienda (composta di due autovetture e due licenze) e prevede di affrontare i costi dell'impresa e le sue necessità di mantenimento con i proventi di detta attività;

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che l'Accordo è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante all'Accordo;
- l'attuabilità dell'Accordo stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto .

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi); possono pertanto esserne recepite le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.



In particolare il professionista ha accertato:

“ La proposta presentata da Mauro Vairani Daniele prevede quattro ipotesi di sviluppo in rapporto al ricavato dalla vendita dei beni immobili di sua esclusiva proprietà (costituiti da unità abitativa e corrispondente pertinenza, unico attivo di proprietà messo a disposizione a favore del ceto creditorio dal debitore istante) il cui valore di realizzo stimato in €. 192.000,00 -salvo eventuali variazioni connesse alle tempistiche di vendita - verrà distribuito al netto di una somma pari ad €. 36.160,35 (somma diminuita rispetto a quanto indicato nel Ricorso, per effetto dell'incidenza degli ulteriori crediti privilegiati sopravvenuti) - e così per un ammontare ripartibile pari ad €. 155.839,65. La somma di € 36.160,35 verrà assegnata al debitore stesso ed è costituita da:

quanto ad € 21.600,00 accantonati a titolo di assegni alimentari che Mauro Vairani deve versare mensilmente alla figlia, Mauro Vairani Valentina: di tale obbligatorietà si è tenuto conto trattenendo per l'appunto dall'attivo distribuibile una somma pari ad €. 21.600,00 (valore determinato con la presunzione che tali assegni pari ad €, 200,00 mensili, dovranno essere corrisposti almeno per i prossimi nove anni di vita della ragazzina);

quanto ad € 14.560,35 accantonati a titolo di ristoro per il debitore poiché ultrasessantenne e con un'attività che gli permette appena, con gli utili prodotti, di pagare l'affitto di casa: da tale tesoretto il debitore attingerà le risorse per spendere imprevisti necessari ai quali con il solo reddito corrente (azienda e pensione che percepirà verosimilmente a decorrere da dicembre 2021) non potrebbe mai farvi fronte.

Per tale attività di liquidazione ci si avvarrà dell'ausilio della società NEPRIX SRL la quale si è già resa disponibile, in ipotesi di omologa dell'accordo, a provvedere alla pubblicità e vendita dei beni.

In particolare sono state ipotizzate 4 aste esperibili nell'arco di un anno (prezzo base d'asta €. 192.000,00) con ribassi del prezzo base d'asta, a decorrere dal secondo esperimento, fino ad un valore minimo di vendita pari ad €. 155.520,00: giunti a tale importo non sono state previste ulteriori riduzioni di prezzo poiché con l'andare del tempo,



riducendosi la durata residua di occupazione del bene immobile a favore della Cuvuliuc, ex compagna del debitore e della di lui figlia, il bene immobile acquisterebbe nuovamente valore.

Si riporta di seguito, dunque, il piano analitico di ristrutturazione del debito aggiornato con le modifiche intervenute evidenziando che:

- per quel che riguarda il timing dei pagamenti e le percentuali da attribuirsi ai creditori , nulla è mutato rispetto a quanto rappresentato nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis 1 L. 3/2012*

- non potendo individuare il momento esatto in cui le risorse messe a disposizione dal debitore verranno cedute (ciò dipendendo dal momento effettivo in cui verrà venduto l'immobile messo a disposizione del ceto creditorio), lo sviluppo del timing proposto dal debitore e di seguito riportato prevede l'ammontare del soddisfo dei creditori sia in percentuale, che in valuta, in proporzione al realizzo ottenibile in ogni esperimento di vendita: si evidenzia, a tal riguardo, nel malaugurato caso in cui i beni non fossero venduti neppure al quarto esperimento di vendita, che dal quinto esperimento di vendita il prezzo base d'asta rimarrà immutato e quindi pari ad €. 155.520,00. Sono stati previsti quattro esperimenti di vendita all'anno.*

- le spese connesse alla vendita saranno a carico di parte acquirente, senza intaccare in alcun modo le risorse della procedura e dunque le percentuali di seguito indicate*

- le somme da corrisondersi ai creditori così come rappresentate nella tabella che segue, sono nette, ovvero tengono conto già di quanto accantonato a titolo di assegni alimentari e di ristoro entrambi da assegnarsi al debitore*

- rispetto all'elenco dei creditori allegato alla proposta, in virtù delle successive precisazioni ricevute meglio descritte in premessa, viene a meno il credito nei confronti di Agenzia Entrate ed i crediti riconosciuti ad Agenzia Entrate e Riscossione e Regione Emilia Romagna aumentano*



..... omissis.....

Da tutto quanto sopra esposto, il piano può essere ragionevolmente realizzato (sostanzandosi di fatto nella vendita di un immobile sito, peraltro, in una zona appetibile del Comune di Rimini) e, ad oggi, rappresenta la migliore proposta formulabile dal debitore a favore dei creditori. "

Alla luce di quanto sopra la proposta ai creditori appare fattibile e conveniente .

Per tutte le ragioni esposte l'Accordo proposto dal ricorrente può essere omologato.

P.Q.M.

1)omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **MAURO VAIRANI DANIELE**, secondo proposta e piano riportati in motivazione;

2)dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura del ricorrente.

Rimini, 16-7-2021

Il Giudice Delegato

Dr Francesca Miconi

